



**DETERMINAZIONE: COPIA**

**(PLURIMA)**

**Determinazione**

**n° 1208**

**del 05/08/2013**

**SERVIZIO II – SERVIZIO V**

---

**Oggetto:** Deliberazione della Giunta n. 121 del 05.08.2013 - Affidamento servizio riscossione coattiva delle entrate certe, liquide ed esigibili della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana .-

---

L'anno duemilatredecim, addi cinque del mese di agosto alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto il Dirigente Incaricato Dott. Cesare Papalini e ai sensi dell'art. 41 dello Statuto il Segretario Dirigente Incaricato, assumono la seguente determinazione:

**IL DIRIGENTE INCARICATO**  
**Dr. CESARE PAPALINI**

**IL SEGRETARIO**  
**Sig. ALDO COPPI**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRIGENTE TECNICO**

PREMESSO che la Comunità Montana Amiata Grossetano aveva stipulato con Equitalia Spa in virtù della deliberazione della Giunta n. 173/2008 modificata dalla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 14 del 10.02.2009 una convenzione per l'affidamento alla stessa delle procedure di riscossione coattiva di entrate della Comunità Montana Amiata Grossetano certe, liquide ed esigibili.

CHF con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 211 del 01.12.2011 è stato dato atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dell'insediamento dei suoi organi, nonché che: a decorrere dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'art. 15, comma 8 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37 tra cui:

- a) l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana succede a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana Amiata Grossetano esistente, compresi i rapporti di lavoro in corso.

CHE Equitalia Spa sentita in merito non ha accolto l'ipotesi di successione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana alla convenzione già stipulata con la Comunità Montana Amiata Grossetano chiedendo all'Unione di ripetere il lungo e complesso iter convenzionale.

VISTO il D.L. 70/2011 art. 7, comma 2 lettera gg-ter, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 (Decreto Sviluppo) a decorrere dal 01.01.2012, la Società Equitalia Spa cessa di effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.

VISTO che tale termine è stato posticipato al 31.12.2012 ai sensi dell'art. 10, comma 13-otties del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

VISTO altresì che ulteriori rinvii dell'applicazione della normativa, questa volta al 30 giugno 2013, sono stati stabiliti dall'art. 9, comma 4 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 (c.d. Decreto salva enti). Al termine doveva essere operativo il nuovo sistema di accertamento riscossione delle entrate degli Enti locali (art. 7, comma 2, lettera da gg-ter) a gg-septies) D.L. 70/2011. Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell'art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, D.L. n. 203/2005.

VISTO che la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione nel decreto pagamenti 8 aprile 2013 n. 35 proroga di altre sei mesi, fino quindi al 31 dicembre 2013 il mandato ad Equitalia.

CONSIDERATO che l'art. 29, comma 5 bis del D.L. n. 216/2011 come convertito, interviene sulla applicabilità nel tempo delle disposizioni che disciplinano il nuovo sistema di riscossione, stabilendo che *"l'abrogazione delle disposizioni previste dall'art. 7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3) del D.L. 13 Maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alla lettera gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2."*

Per effetto di questa norma, gli attuali soggetti concessionari del servizio di riscossione delle entrate degli Enti locali (i cosiddetti concessionari minori, iscritti nell'apposito albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, istituito con D.M. n. 289/2000) potranno continuare ad usare lo strumento dell'INGIUNZIONE FISCALE (disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910) e delle procedure di riscossione coattiva erariale di cui al titolo II del D.P.R. 602/73 - Ingiunzione fiscale potenziata fino al momento del funzionamento del nuovo sistema.

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2014 i Comuni o/o altri Enti Locali si occuperanno della riscossione volontaria e coattiva procedendo attraverso il sistema delle ingiunzioni fiscali rinforzate.

CONSIDERATO inoltre che alla luce del quadro normativo delineato dalla c.d. legge "Salva Italia" L. 22 dicembre 2011 n. 214 in futuro (01.01.2014) si verificherà la seguente situazione del settore della riscossione volontaria o coattiva delle entrate degli Enti locali:

<<L'Ente locale che svolge la riscossione coattiva in via diretta, ovvero il concessionario - riscuotitore privato iscritto all'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 (che ugualmente riscuote in via coattiva a mezzo ingiunzione fiscale) possono accedere agli strumenti cautelari ed esecutivi offerti dal D.P.R. n. 602/1973 solo se dispongono di un proprio funzionario della riscossione.>>

Ad esempio dichiarazione stragiudiziale del terzo (art. 75 bis, DPR 602/1973), fermo dei beni mobili registrati del debitore (art. 86, DPR n. 602/1973) atto preordinato e strumentale all'espropriazione.

CONSIDERATO che lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana prevede al combinato disposto degli artt. 6 e 7 l'obiettivo della gestione associata obbligatoria della gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (predisposizione dei regolamenti e rispettivi aggiornamenti, supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi, predisposizione della modulistica per il pagamento, contenzioso tributario, gestione dei tributi e delle imposte comunali, eventuale affidamento o organizzazione del servizio di riscossione).

CONSIDERATO che la Giunta dell'Unione in riferimento all'esercizio obbligatorio della gestione delle entrate comunali e dei servizi fiscali ha adottato atti propedeutici con i quali:

- ha composto il gruppo tecnico politico per la redazione dello studio di fattibilità della gestione associata e per il dimensionamento della struttura unica amministrativa.
- ha modificato la dotazione organica funzionale dell'Unione dei Comuni introducendo l'unità funzionale Gestione Associata tributi comunali, nominando il Dirigente di struttura ed un "responsabile di imposta" unico per tutti i Comuni.

CHE, ciò stante dal 01.01.2014 per la concorrenza delle circostanze sopra citate si porrà la questione di individuare il sistema di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva delle entrate dei Comuni e dell'Unione. Decisione che dovrà contemplare una serie di situazioni e prevedere quale tipo di organizzazione possa costituirsi anche in esito alle opportunità che saranno offerte dalla riforma della riscossione depositata all'esame del parlamento.

CONSIDERATO che nel frattempo l'Unione dei Comuni deve provvedere alla riscossione coattiva di entrate certe, liquidi ed esigibili relative a sanzioni amministrative applicabili per effetto di regolamenti dell'Unione o per effetto dell'esercizio di funzioni regionali delegate all'Unione stessa, nonché a diritti di istruttoria o di segreteria, a sanzione per violazione a regolamenti regolanti l'esercizio delle funzioni associate, nonché ad eventuali entrate patrimoniali.

CHE alcune delle entrate rischiano di andare prescritte

CHE pertanto è necessario affidare la fase di riscossione coattiva compresa la fase dell'esecuzione ad un concessionario della riscossione iscritto all'albo per la riscossione, l'accertamento e liquidazione dei tributi locali istituito con D.M. n. 289/2000.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 125 comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 è possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza procedure ad evidenza pubblica, per importi inferiori ad euro 40.000,00.

RITENUTA l'opportunità, stante il valore molto inferiore al limite di cui sopra ed al fine di accelerare al massimo le procedure per la conclusione dell'affidamento, di avvalersi della particolare procedura dell'affidamento diretto, scongiurando ogni pericolo di prescrizione del credito.

SENTITA in proposito la Società Etruria Servizi, di Grosseto iscritta al n. 119 dell'albo per la riscossione, l'accertamento e liquidazione dei tributi locali, istituito con D.M. n. 289/2000 la quale è in grado di garantire un sistema di riscossione coattivo, dinamico ed efficiente, mediante ingiunzione fiscale di cui al TU n. 639/1910, come integrato al comma 2 sexies, art. 4 D.L. 209/2002, convertito in legge 265/2009, il quale prevede espressamente che i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, procedano alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione secondo le disposizioni contenute nel titolo II del DPR n. 602/1973.

VISTO che con nota del 29 luglio 2013 la Soc. Etruria Servizi ha rimesso una nota con la quale esprime la propria disponibilità per il servizio di riscossione coattiva delle violazioni notificate dall'Ente e dalle altre entrate certe liquide ed esigibili, garantendo che l'Etruria Servizi ha nel proprio organico l'ufficiale della riscossione in possesso di apposita autorizzazione prefettizia, il quale svolge, nella procedura privilegiata

della riscossione dei tributi, le medesime funzioni che, nell'ordinario procedimento esecutivo, regolato dal codice di procedura civile, sono svolte dall'Ufficiale giudiziario.

VISTO che il Segretario Generale quale dirigente Amministrativo ed Economico Finanziario ha elaborato uno schema di convenzione da stipulare tra Unione dei Comuni e Etruria Servizi;

VISTO che con Deliberazione Giunta n. 121 del 05.08.2013 si decideva di:

*<<...1.1 di autorizzare i Dirigenti dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana: Segretario Generale (Dirigente amministrativo ed Economico finanziario) ed il Dirigente tecnico nonché ai responsabili aree organizzative delegati dal Dirigente ad avvalersi della Società Etruria servizi per la riscossione coattiva compresa ovviamente la fase dell'esecuzione delle entrate dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana certe, liquide, ed esigibili che la stessa deve riscuotere in virtù delle funzioni assegnategli dalla Regione Toscana, per effetto delle gestioni associate delle funzioni comunali, delle competenze proprie anche di natura patrimoniale o derivanti da diritti e procedimenti sanzionatori.*

*1.2 Di dare atto che i dirigenti con determinazione di natura plurima approveranno lo schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti tra Unione dei Comuni ed Etruria Servizi per il servizio in questione.*

*1.3 Di dare altresì atto che i dirigenti oltre a sottoscrivere la convenzione assumeranno i formali impegni di spesa a carico del bilancio dell'Unione.>>*

RITENUTO di adempiere a formalizzare alla Soc. Etruria Servizi srl concessionario della riscossione e accertamento tributi locali l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle somme derivanti da verbali emessi dall'Unione non contestati e pertanto divenute certe, liquide ed esigibili.

CONSIDERATA l'estrema urgenza con cui è necessario affidare il servizio in quanto alcune delle entrate da riscuotere coattivamente (sanzioni per violazioni alla legge forestale Toscana) rischiano di prescriversi.

VISTO che il Segretario Generale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico hanno definito con l'Etruria Servizi uno schema di convenzione atto a disciplinare il rapporto originato dall'affidamento di servizi.

CONSIDERATO che l'Etruria Servizi ha chiesto per la prestazione del servizio il seguente corrispettivo:

- per l'espletamento del servizio di riscossione coattiva e prestazioni principali a ciascun provvedimento sanzionatorio esigibile, ivi comprese le attività di sollecito, il corrispettivo fisso in favore della ditta concessionaria è di € 10,00 (euro dieci) oltre IVA di legge.

- Per l'attività di riscossione coattiva il corrispettivo è pari all'aggio del 9% (oltre IVA di legge) calcolato sulle somme effettivamente riscosse.

- Per le spese di notifica relative a ciascuna ingiunzione la società concessionaria è autorizzata a emettere a carico del debitore l'importo di € 10,00 (euro dieci). In ogni caso in cui la notifica dell'atto non sia andata a buon fine, l'Ente mediatore riconosce alla concessionaria l'importo corrispondente ad euro 15,00 (euro quindici) che sarà fatturato quale rimborso spese forfetario, previa presentazione di copia dell'atto non notificato.

- Relativamente agli oneri relativi a procedure esecutive, la società concessionaria è autorizzata a emettere a carico del debitore gli importi previsti dal DM 21 novembre 2000 Allegato A). In ogni caso in cui si rendesse necessaria la procedura di discarico, come meglio richiamata al precedente art. 3, le spese esecutive sostenute dalla concessionaria stessa saranno rimborsate dall'Ente creditore.

**PRESO ATTO** che le condizioni proposte sono congrue ed in linea con il mercato;

**CONSIDERATO** che la Società Etruria Servizi P.L. 01155680539: a) risulta iscritta al numero 119 dell'Albo presso il Ministero delle Finanze istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 ed il relativo regolamento di cui al DM del 9 marzo 2000, n. 289.

b) ha ottenuto il riconoscimento per le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 a dimostrazione della professionalità e della assoluta qualità dei servizi proposti (certificato n. 10317).

c) risulta iscritta alla C.C.I.A.A. per le attività di accertamento/liquidazione e ha dimostrato di essere in possesso di adeguata capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria.

**CONSIDERATO** che l'importo stimato del contratto per la durata dello stesso da porre a carico dell'Unione è pari ad euro 5.000,00.

**CONSIDERATO** che la presente procedura si configura come affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del codice dei contratti, comma 11, ultimo periodo il quale consente per valori contrattuali stimati inferiori ad euro 40.000,00 l'affidamento diretto anche ad una sola ditta da parte del responsabile del procedimento.

**VISTO** il regolamento vigente presso l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per l'esecuzione di lavori e organizzazione di beni e servizi in economia.

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazione nella L. 3 agosto 2009, n. 102, in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica.

**DATO ATTO** che nel rispetto dell'art. 32 della L. 190/2012 si provvede alla pubblicazione dei dati richiesti afferenti il presente affidamento sul sito WEB dell'Unione dei Comuni nell'apposito spazio.

**VISTO** che la Ditta Etruria Servizi srl dovrà dichiarare prima della stipula del contratto ai sensi art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** che la Ditta Etruria Servizi srl dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 3 comma 7 della L. 13.08.2010 n. 136 nonché la dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010.

CONSIDERATO che il contratto è di valore inferiore alla soglia di euro 150.000,00 prevista per l'acquisizione preventiva della documentazione antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159).

DATO ATTO che dalla ricerche effettuate sul sito [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it) non è stato possibile rilevare immediatamente convenzioni CONSIP o MEPA attive aventi ad oggetto prestazioni assimilabili al servizio di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'affidamento di servizi che con il presente atto si mette in essere risponde alla fattispecie dell'appalto di servizi regolata, oltre che dalle norme specifiche e generali riguardanti la materia dei contratti della pubblica amministrazione, delle norme previste dall'art. 1655 e seguenti del Codice Civile.

RITENUTO pertanto di procedere;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza del Segretario, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 - Supplemento n. 142;

#### DETERMINANO

1. Di approvare la parte narrativa al presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:

1.1 di affidare in concessione all'Etruria Servizi srl di Grosseto P.I. 01155680539 il servizio di riscossione coattiva delle somme derivanti dai verbali emessi dall'Unione dei Comuni nell'esercizio delle funzioni proprie, funzioni conferite dalla Regione Toscana o delegate dalle Provincie e funzioni e servizi comunali erogate in forma associata per un corrispettivo stimato in euro 5.000,00.

1.2 Di approvare in conseguenza di quanto al precedente punto 1.1 ai sensi dell'art. 11 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 192 del D.Lgs. 267/2000 la convenzione di incarico del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'Unione relative a sanzioni, diritti, tariffe, entrate patrimoniali ed ogni altra

entrata certa, liquida ed esigibile per le quali debba ricorrere alla riscossione coattiva. Il documento si unisce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLA).

1.3 Di rinviare ad un successivo atto da adottare prima della stipula del contratto l'impegno della complessiva somma stimata di euro 5.000,00 (cinquemila/00) che sarà adottato al Cap. 15500 RRPP 2012 per € 2.000,00, mentre per euro 3.000,00 si disporrà l'impegno all'apposito capitolo dell'esercizio 2014.

1.4 Di dare atto che il CIG sarà assunto prima della stipula contrattuale.

1.5 La stipula del contratto avverrà per scrittura privata non autenticata. Alla stipula in rappresentanza dell'Unione adempiranno congiuntamente il Segretario Generale (Dirigente amministrativo) ed il Dirigente del settore tecnico previa acquisizione del regolare DURC.

1.6 Di accertare il rispetto dell'art. 9, comma 2, della legge n. 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

1.7 Di dare atto che a prestazione eseguita e controllata si procederà alla liquidazione con successiva determinazione.

1.8 Di informare la Soc. Etruria Servizi che le fatture dovranno obbligatoriamente fare riferimento alla presente determinata a norma dell'art. 191, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA  
GROSSETANA**

Arcidossio - Castel del Piano - Castel Azzano - Chianciano - Roccalbagna - Santa Fiora - Suggiano - Semproniano



SG - 2013 - 179

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

UFFICIO PROPONENTE:

PIURIMA

**OGGETTO:** Deliberazione della Giunta n. 121 del 05.08.2013 - Affidamento servizio riscossione coattiva delle entrate certe, liquide ed esigibili della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana .-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE ADDEBITO ALLA  
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134  
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



UNIONE DEI COMUNI MONTANI - AMIATA GROSSETANA  
PROVINCIA DI GROSSETO

bozza Disciplinare di Incarico

**DISCIPLINARE DI INCARICO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE DEL COMUNE**

L'anno 2013, addì ..... del mese di ..... in ..... (GR) e nella sede dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana

Tra

Il Dottor ....., nato a ..... (.....) il ....., C.F. ...., Dirigente Responsabile Area ..... dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana, di seguito definita Ente Creditore, che dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

e

il Sig. Franco MIGLIANTI, nato a Follonica il 12/01/1947, C.F. MGLFNC47A12D656M, nella sua qualità di Legale rappresentante della Etruria Servizi S.r.l. con sede in Grosseto, Via Giordania 183 - C.F. e P. I.V.A. 01155680539, di seguito definita società concessionaria, iscritta al n. 119 dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività riscossione anche coattiva e di liquidazione e accertamento dei tributi locali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si conviene quanto segue:

**PREMESSO**

Che l'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana sta perseguendo, da tempo, finalità di recupero del gettito in ordine a crediti divenuti liquidi ed esigibili;

Che il perseguimento dell'obiettivo di riscossione delle somme liquide ed esigibili è ritenuto obiettivo strategico per l'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana;

Che per alcuni atti regolarmente notificati, i termini per l'attivazione della procedura di riscossione coattiva sono ormai divenuti stringenti e non più rinviabili;

Che l'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana, non ha nel proprio organico la figura del Funzionario alla Riscossione avente le caratteristiche dell'Ufficiale della Riscossione e relativa idoneità di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999;

Che per garantire continuità e correttezza delle procedure di riscossione coattiva e conseguentemente i risultati e gli obiettivi previsti si è ritenuto necessario avvalersi delle prestazioni della Società ETRURIA SERVIZI Srl, iscritta la n. 119 dell'Albo dei soggetti abilitati alle attività di riscossione dei tributi ed altre entrate dei comuni e province, Istituto presso il Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e pertanto è soggetto abilitato anche alle attività di riscossione coattiva ha formulato una proposta finalizzata alla riscossione coattiva;

Che con Deliberazione della Giunta n. .... del ..... (Allegato A), richiamati gli obiettivi enunciati, vista la proposta della Società Etruria Servizi S.r.l. di Grosseto, si decide di affidare alla società medesima l'incarico per la riscossione coattiva delle entrate tributarie.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Tra i suddetti componenti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

**Oggetto e durata dell'incarico**

L'incarico ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle somme derivanti dai verbali emessi dall'Unione non contestati e pertanto divenute liquide ed esigibili, come meglio specificato agli artt. 2 e 3.

La durata dell'incarico è stabilita in 18 mesi.

## Art. 2

### Riscossioni coattive ed adempimenti preliminari

L'attività sarà svolta dalla Società ETRURIA SERVIZI Srl, in concessione, acquisendo i dati (atti risultanti notificati non regolarizzati divenuti esigibili, anagrafica, liste di carico ecc.) presso la sede dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana, provvedendo poi, alla formalizzazione e notifica dell'ingiunzione ai contribuenti ed utenti morosi, con contestuale attività di Call-Center con proprio personale per le occorrenti informazioni di dettaglio ai cittadini ed utenti interessati:

#### 2.1 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Le attività preliminari avranno per oggetto la predisposizione di una banca dati strutturale ove acquisire tutti i provvedimenti notificati dall'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana, non regolarizzati, per i quali il credito è divenuto esigibile. Tale attività verrà svolta in collaborazione con il responsabile del servizio che metterà a disposizione anagrafica dei soggetti interessati, onde consentire l'aggiornamento delle posizioni relative ai soggetti debitori;
- 2) La società concessionaria provvederà ad incassare sul proprio Conto Corrente Postale n. 80997596, codice IBAN IT70 H076 0114 3000 0008 0997 596 - Intestato: ETRURIA SERVIZI Srl, per il quale dovrà darne comunicazione di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;
- 3) La società concessionaria provvederà alla predisposizione, stampa e notifica al contribuente dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/910, comprendente tutte le informazioni relative ai provvedimenti emessi e notificati nonché al mancato ed insufficiente pagamento del dovuto, attestante il credito vantato dall'Ente, con l'indicazione dei termini di legge per l'adempimento dell'obbligazione, pena l'attivazione delle procedure esecutive, di cui al Titolo Secondo del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 come modificato ed integrato dall'art. 2 sexies del D.L. n. 209 del 24/09/2002 convertito nella legge n. 265 del 22/11/2002 e s.m.e.i. La procedura esecutiva potrà comportare:
  - a) Invio di sollecito bonario, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, previsto dalla legge n. 228/2012, comma 544;
  - b) Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
  - c) Il pignoramento presso terzi e/o l'esproprio del quinto dello stipendio e degli altri emolumenti connessi al rapporto di lavoro;
  - d) Il pignoramento dei beni immobili di proprietà per la successiva vendita all'asta, con le spese di riscossione e notifica più gli interessi legali;
  - e) L'attivazione delle procedure di recupero dei crediti esigibili secondo le ordinarie procedure, mediante azienda abilitata.
- 4) Sono a carico della società concessionaria, in conformità al precedente comma 1) le operazioni di agglomeramento degli indirizzi degli utenti e/o debitori finalizzate per assicurare un esito positivo della procedura, all'invio dei solleciti e messe in mora, oltre che tutti i materiali di consumo come toner, cartucce, testine, carta, cancelleria, ecc.;
- 5) Sono a carico della società, concessionaria, tutte le attività connesse al completamento delle procedure di riscossione coattiva, ivi compreso le fasi esecutive, la dove si rendessero necessarie;
- 6) La concessionaria anticiperà le eventuali spese per la notifica, trascrizione o per la registrazione degli atti e dei provvedimenti, addebitando direttamente al contribuente/utente destinatari i relativi costi;
- 7) La concessionaria, avrà l'obbligo di costituirsi in giudizio, in ogni caso di impugnativa dei provvedimenti ingiuntivi, fermo restando l'obbligo a trasmettere preliminarmente all'Ente creditore ogni atto di contestazione, di richiesta di annullamento, di rettifica, eventuali ricorsi;

#### 2.2 - OBBLIGHI DELL'ENTE CREDITORE

- 1) L'Ente creditore, fornirà alla società concessionaria, l'elenco degli atti da ingluangere completo delle informazioni necessarie, quali:
  - a) anagrafica del debitore completa del codice fiscale ed indirizzo completo;
  - b) il titolo di credito, completo della data di notifica e importo a credito;
  - c) copia degli atti inerenti i titoli di credito;

- 2) Compete all'Ente creditore, in presenza di contestazione dell'ingiunzione o di richiesta di annullamento e/o annullamento o ricorso, la decisione tempestiva di mantenere in vita il provvedimento ingiuntivo, ovvero procedere in via di autotutela alla sua rettifica o annullamento;
- 3) Collaborare con la società concessionaria in ogni caso di richiesta di informazioni relative ad atti non notificati, per indirizzo errato, sconosciuti, trasferiti, deceduti;
- 4) In ogni caso in cui, l'Ente creditore decida autonomamente di procedere per l'annullamento o la rettifica del provvedimento ingiuntivo, saranno riconosciute alla società concessionaria le spese da questa sostenute, come meglio specificato nel successivo articolo 5.

### **ART. 3**

#### **Gestione di flussi di pagamento e relazione finale.**

La gestione dei flussi di pagamento resta affidata alla ditta incaricata del servizio di riscossione coattiva che provvederà ad elaborare i dati degli incassi con suo software, per la debita successiva rendicontazione.

La società concessionaria è obbligata ad effettuare il riversamento all'Ente creditore, degli importi risultanti dai provvedimenti notificati e divenuti esigibili, al netto delle spese di notifica o spese relative sostenute per l'attività esecutiva, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di incasso.

La rendicontazione all'ente appaltante verrà effettuata, con periodicità mensile, in rapporto alle liste di carico attestanti i provvedimenti notificati esigibili, su cartaceo "Registro Versamenti" e su supporto magnetico avente il formato excell/Pdf.

La concessionaria potrà richiedere all'Ente creditore il discarico di partite da riscuotere a fronte delle quali emergano circostanze che rendano impossibile finalizzare la esecuzione delle attività di recupero e riscossione dei crediti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ se è assente o errato il codice fiscale/partita Iva identificativa/a del soggetto debitore;
- ✓ se la persona giuridica debitrice è cessata, fallita e non è possibile rivalersi sul titolare o amministratore della stessa oppure se la persona giuridica risulta irreperibile o sconosciuta all'indirizzo riportato sugli archivi Siatel;
- ✓ se la persona fisica debitrice (contribuente, erede, amministratore, eccetera) risulta residente nel Comune ed è sconosciuta all'indirizzo di residenza risultante in Anagrafe Comunale;
- ✓ se la persona fisica debitrice (contribuente, erede, amministratore, eccetera) non è residente nel Comune ed è sconosciuta all'indirizzo di residenza risultante negli archivi Siatel;
- ✓ se non sono rintracciabili beni mobili e/o immobili del debitore sugli archivi Aci o Siatel o se su essi sono rilevate precedenti esecuzioni o se esistono soltanto beni gravati da vincolo di impignorabilità ai sensi degli articoli 514 e seguenti C.P.C;
- ✓ negli altri casi in cui il credito non può essere riscosso.

Al fine del discarico delle somme la concessionaria dovrà trasmettere all'Ente creditore, anche se in un tempo successivo alla scadenza contrattuale, le richieste di discarico riportanti in allegato l'elenco delle partite a fronte delle quali sia stata riscontrata la sussistenza di una o più delle circostanze impeditive suddette, producendo idonea documentazione utile a comprovare gli esiti delle ricerche e degli atti compiuti.

L'Ente creditore entro 60 giorni dalla richiesta di discarico farà pervenire alla Concessionaria le autorizzazioni e la conferma di discarico o eventuali osservazioni ed indicazioni opportunamente motivate.

### **Art. 4**

#### **Durata del contratto**

L'affidamento del servizio è effettuato per mesi 18, salvo rinnovo, che potrà essere effettuato, su specifico nuovo progetto, se approvato all'Ente creditore, direttamente alla stessa ditta affidataria.

#### **Art. 5**

#### **Corrispettivo del servizio**

Per l'espletamento del servizio di riscossione coattiva e prestazioni principali a ciascun provvedimento sanzionatorio esigibile, ivi comprese le attività di sollecito, il corrispettivo fisso in favore della ditta concessionaria è di € 10,00 (oltre IVA di legge).

Per l'attività di riscossione coattiva il corrispettivo è pari all'aggio del 9% (oltre IVA di legge), calcolato sulle somme effettivamente riscosse.

Per ogni ricorso presentato al Giudice di Pace o altro Giudice per competenza, in ogni caso in cui il contenzioso è instaurato per motivi diversi da vizi propri dell'ingiunzione, ovvero per motivi di merito rispetto al credito, alla sua esigibilità, ecc., l'Ente creditore riconosce alla società concessionaria le spese di costituzione in giudizio, salvo che in fase di giudizio definitivo queste non siano messe a carico al ricorrente.

Per le spese di notifica relative a ciascuna ingiunzione la società concessionaria è autorizzata a mettere a carico del debitore l'importo di € 10,00 (dieci). In ogni caso in cui la notifica dell'atto non sia andata a buon fine, l'Ente creditore riconosce alla concessionaria l'importo corrispondente a 15,00 euro, che sarà fatturato quale rimborso spese forfettario, previa presentazione di copia dell'atto non notificato.

Relativamente agli oneri relativi a procedure esecutive, la società concessionaria è autorizzata a mettere a carico del debitore gli importi previsti al D.M. 21 novembre 2000, allegato A). In ogni caso in cui si rendesse necessaria la procedura di discarico, come meglio richiamato al precedente articolo 3, le spese esecutive sostenute dalla concessionaria stessa saranno rimborsate dall'Ente creditore.

#### **Art. 6**

#### **Oneri ed obblighi accessori a carico della concessionaria**

La società concessionaria, ha l'obbligo di comunicare il nominativo del Responsabile del Procedimento e la reperibilità di proprio personale incaricato al servizio in modo da consentire al personale dell'Ente creditore di avere un canale diretto per la verifica costante dell'attività e delle procedure in atto.

In ogni caso in cui si instaurasse contenzioso con il debitore per vizi formali dell'ingiunzione formale, i costi relativi al contenzioso sono a totale carico della società concessionaria.

#### **Art. 7**

#### **Penalità**

Eventuali inadempienze o ritardi agli obblighi di cui al presente affidamento comporteranno l'applicazione a carico della ditta affidataria da parte del Responsabile del Servizio, nella misura da € 50,00, previa contestazione degli addebiti, che sarà recuperata sulle fatture in pagamento.

#### **Art. 8**

#### **Controversie - Arbitrato**

Ogni controversia che dovesse insorgere nella interpretazione od esecuzione del presente incarico, che non potrà essere definita direttamente fra la società concessionaria e l'Ente creditore, è competente la Camera Arbitrale di Grosseto.

#### **Art. 9**

#### **Spese**

Le spese inerenti e conseguenti alla eventuale stipulazione del contratto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a totale carico della parte che ne farà richiesta.

**Art. 10**

**Tracciabilità – Art. 3 Legge 136/2010 -**

Al sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13/6/2010, n. 136, le parti dichiarano, con il presente atto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa citata e, espressamente, accetta che il contratto di cui trattasi s'intenda automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni di cui al citato art. 3 sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

A tale scopo la Società Etruria Servizi Srl si fa obbligo di comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati anche in via non esclusiva.

**Art. 11**

**Norme generali**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali del Codice Civile.

**Art. 12**

**Clausola risolutiva espressa**

La convenzione sarà risolta di diritto e senza alcun indennizzo qualora la CONSIP o il MEPA attivino convenzioni o prevedano categorie merceologiche compatibili con il servizio oggetto del presente atto, e che la parte appaltatrice non adegui il corrispettivo ad una misura inferiore a quella prevista dalla eventuale convenzione.

Per accettazione

Per l'Ente creditore  
Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana

Dott.

per ETRURIA SERVIZI Srl

Il L.R. Franco Miglianti

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE INCARICATO  
Fto PAFALINI Dr. CESARE

IL SEGRETARIO  
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, ..... 26 FEB. 2014 .....

IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI  


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana<sup>1</sup>, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal ..... 26 FEB. 2014 ..... al ..... 13 MAR. 2014 .....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li, 26 FEB. 2014 .....

IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il

giorno ..... 05.08.2013 ..... per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e



Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il relativo art. 198-Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI

<sup>1</sup> <http://www.cm-amiata.gr.it>